CAMERA DEI DEPUTATI N. 2965-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **SAILIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 ottobre 1952 *(Stampato n. 2147)*

PRESENTATO DAL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 ottobre 1952

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953

Presentata alla Presidenza il 23 ottobre 1952

INDICE

1. – Ordine pubblico e guarantigie delle libertà *Pag.* 2
2. – Lo stato di previsione della spesa 1952-53 » 4
3. – Assistenza » 5
4. – Pubblica sicurezza » 8
5. – Enti locali » 13
6. – Finanza locale » 13
7. – Comuni soppressi dal fascismo . » 15
8. – Stato giuridico economico dei segretari comunali *Pag.* 16
9. – Organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . » 16
10. – Servizio antincendi » 16
11. – Archivi di Stato » 17
12. – Situazione personale degli interni in rapporto a tutto il personale statale » 18
13. – Conclusione » 18
Disegno di legge » 19

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tutti i bilanci hanno una loro importanza specifica in relazione al complesso particolare di attività statale cui essi si riferiscono.

Lo Stato, assurto a vertice della vita moderna, estende oggi la sua disciplina e il suo moto impulsivo a settori prima ignorati. Nella personalità rappresentativa e sovrana dello Stato confluiscono e si accentrano, attraverso una identificazione e assunzione sempre più accentuate e progressive delle esigenze della collettività, le aspirazioni ad un tenore di vita più spiritualmente ed economicamente migliore, sulla base ferma e incrollabile del rispetto della personalità individuale dei cittadini, non più soltanto sudditi e onusti di doveri, ma, anche e contemporaneamente, membri augusti dello Stato, compartecipi all'attività di governo, titolari di diritti subiettivi e di interessi riconosciuti e tutelati.

La vita dello Stato, per essere esattamente valutata e giudicata in relazione agli altissimi fini ad esso affidati dalla fatalità storica e dalla provvidenziale ascesa delle masse, va considerata nella totalità delle sue attribuzioni, nella completezza della sua struttura, nella cospirazione e nella sensibilità di tutti i suoi procedimenti, nella vasta ed universale realtà di risultati concreti conseguiti in tutte le branche delle sue attività. Lo Stato vive di tutto se stesso.

Spetta alla politica, che è arte e scienza insieme, determinare i fini generali dello Stato, tracciare i grandi orientamenti e le grandi direttrici riguardanti la sua vitalità e il suo sviluppo, e spetta altresì alla politica la valutazione complessiva così come delle premesse generali, anche delle mete ultime conseguite. L'uomo politico se è, e vuole essere, veramente tale, non può non avere una visione allargata e unitaria dei vasti e complessi problemi dello Stato.

Ma per essere il tutto la risultante coerente e organica dei vari ed essenziali elementi concorrenti, e per costituire, esso, la sintesi unitaria di tutte le attività, lo Stato non può trascurare le singole parti della sua struttura e la funzionalità delle singole attività, tutte cospiranti all'identico fine. Così vano sarebbe, ed infecondo, qualsiasi nostro lavoro, se al giudizio complessivo sull'opera e i fini dello Stato ed alla sintetica valutazione dei risultati finali conseguiti, non precedesse una rigorosa indagine analitica dei singoli settori strumentali e dei particolari fini a questi afferenti nel complesso armonico della unità statale.

Donde la necessità, per quanto ci riguarda, di individuare, nell'esame dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, la posizione e la struttura tecnica e finalistica di tale branca di attività statale, per rilevarne non tanto la innegabile evidente importanza ai fini della essenza e persistenza dello Stato, quanto per constatare l'adeguatezza degli strumenti e dei metodi adottati e da adottarsi in rapporto agli scopi particolari a tale Ministero immanenti e connaturati.

Qui la politica e l'amministrazione, per essere questa in funzione di quella come strumento al fine, si prospettano inscindibili, donde la impossibilità di tenerle disgiunte, giacchè una valutazione della prima non può non implicare un giudizio più o meno penetrante sulla funzionalità della seconda.

1. — ORDINE PUBBLICO E GUARANTIGIE DELLE LIBERTÀ

È indubbio, innanzitutto, che il Ministero dell'interno, svolge un'attività così essenziale all'esistenza e vitalità dello Stato da non potersi essa escludere da qualsiasi forma o tipo di esso, neanche dal tipo di Stato ormai felicemente superato nella concezione e nei metodi. L'ordine all'interno, così come la difesa all'estero, costituiscono, secondo la dottrina costituzionalistica ormai pacifica, le due attività giuridiche essenziali in confronto delle altre attività definite sociali. Orbene l'ordine pubblico all'interno, nello stretto campo esecutivo, è affidato, se non assolutamente, in buona parte al Ministro dell'interno, che ha l'onere e la responsabilità di attuarlo e di mantenerlo conforme all'ordinamento giuridico esistente, ed agli strumenti che siffatto ordinamento, direttamente o indirettamente, gli affida.

Poiché il concetto di ordine pubblico ha un'irriducibile latissima portata in quanto riguarda lo Stato totalitariamente considerato e non nelle sue singole parti, e poiché esso è rivolto a mantenere e a garantire, sempre nell'ambito e secondo le direttive dell'ordina-

mento giuridico, lo Stato nella sua essenza e nel suo sviluppo, nel suo prestigio e nel suo onore, chiaro appare il compito specifico del Ministro dell'interno e dei suoi collaboratori.

Qui la discrezionalità sparisce, e resta, soltanto ed esclusivamente, un dovere originario e incessante da compiersi dagli uomini di governo.

Indulgere nei riguardi di coloro che all'interno e, peggio, all'estero, con qualsiasi mezzo concreto e anche con semplici tentativi, minano o tentano comunque di incrinare la esistenza, lo sviluppo, il prestigio e l'onore dello Stato italiano, non sarebbe soltanto dimostrazione d'incapacità, sarebbe tradimento.

Lo Stato italiano si confonde con la Nazione italiana e si identifica con la Patria italiana, e tollerare atteggiamenti che, andando oltre una leale e misurata critica politica, tendono all'interno a sovvertire violentemente l'ordine costituzionale e all'estero a diffamare e a screditare, senza alcun segno di riluttante pudore, il regime democratico italiano anche solo nella contingente e popolare espressione rappresentativa, significa consentire metodi e sistemi che, snaturando il concetto e i fini di una legittima opposizione costituzionale (che costituisce non soltanto un diritto, ma un'alta e feconda manifestazione della civiltà di un popolo), mal collimano con i doveri incombenti su qualsiasi Governo, mentre sono forieri di sfiducia negli organi democraticamente costituiti, inoculano indifferenza e scetticismo sulla imperatività delle leggi e sulla nobiltà dei sentimenti nazionali, e preparano, a lungo andare, orrori e rovina alla Patria già tanto martoriata dalla dittatura, dalla guerra e dalla sconfitta.

Lo Stato dev'essere forte, dev'essere autoritario. La forza è un requisito originario dello Stato. Se è vero, infatti, che gli elementi costitutivi essenziali dello Stato sono il popolo come elemento personale, il territorio come elemento materiale e la potestà d'impero come elemento principe e spirituale, e se è vero – come è pacifico – che la mancanza di uno solo di siffatti elementi distrugge la nozione e la realtà dello Stato, che risulta solo dalla contemporanea loro esistenza, evidente appare che lo Stato non può non essere forte, non può non essere autoritario.

Che altro è, la potestà d'impero dello Stato, se non la potestà di comandare e di attuare *coattivamente*, cioè con la forza, il comando stesso ?

Uno Stato senza forza, senza coazione e coercizione, non può esistere, e non è mai esistito. L'autorità e, quindi, il sistema autoritario, è coessenziale allo Stato. E tanto più lo è, e dev'essere forte, lo Stato democratico, che rileva, direttamente e immediatamente, dal popolo tutto, insieme con la fondamentale struttura giuridica formata dai suoi rappresentanti liberamente eletti, la sua giustificazione morale, politica e storica. Lo Stato democratico, appunto perché risoluto custode e garante delle libertà civili e politiche, non può e non deve negligere la sua missione, e non può e non deve tollerare, nel suo seno, sintomi di corruzione e fatti produttivi del proprio disfacimento morale, politico, geografico.

Lo Stato democratico non è soltanto forma, è anche sostanza viva e rigogliosa, perché affonda le sue radici nella volontà universale del popolo.

Forma, e soltanto forma, è lo Stato totalitario, lo Stato partito, nel quale, alla soppressione di tutte le più elementari libertà, si aggiunge e si congiunge l'autorità ferrea degli organi dello Stato, espressione, in questo caso, di un uomo, o di un partito, o di una classe, che ha, o che ritiene di avere, sempre ragione, e che, in questa orribile presunzione, fonda il proprio potere e il diritto conseguenziale di sopprimere la libertà in tutte le sue feconde espressioni di pensiero, di parola, di azione.

Nello Stato totalitario circola ed opera non la forza viva e feconda al servizio della libertà di ognuno e di tutti, come presidio di stabilità e di sicurezza per tutti i cittadini indipendentemente dalle loro condizioni sociali e orientamenti politici, ma la forza bruta, cioè la violenza da una parte e un rinnovato schiavismo dall'altra.

Uno Stato senza forza sarebbe come una religione senza fede, e come una famiglia senza amore.

Il Governo, espressione rappresentativa del popolo e del Parlamento nazionale, è fortemente impegnato a usare della forza statale con lungimirante saggezza e con fermezza degna degli altissimi fini della collettività nazionale, della sicurezza e dei destini dello Stato, sì che non avvenga nell'avvenire, nel nostro Paese, quanto non è avvenuto, in questo dopo guerra, per saggezza di popolo e di Governo.

Lo Stato italiano, che si accredita per la serietà dei suoi sentimenti e delle sue progressive realizzazioni democratiche; che sta rapidamente risalendo, dopo l'immane tra-

gedia che quasi ricacciava il nostro Paese nella situazione prerisorgimentale, i gradi della dignità e grandezza antiche, colpisca e distrugga, con inflessibile volontà e con tutti i mezzi legali, qualsiasi tentativo rivolto a indebolire la sua forza di resistenza e di progresso, a ostacolare l'operosità del suo popolo, a distruggere, comunque, la sua rinnovata e sempre più risalente figura di potenza nell'ordine internazionale e di ordinata e sovrana personalità giuridica e politica nell'ordine interno.

La vostra Commissione, nella sua maggioranza, ritiene, onorevoli colleghi, che il mantenimento dell'ordine pubblico sia l'inderogabile primo dovere del Governo nazionale. E ciò soprattutto, quando, da oltre i confini della Patria, e da potenti personalità qualificate di oltre frontiera, si danno crismi e riconoscimenti, e si impartiscono direttive sostanziali e tattiche a cittadini italiani, che vengono incitati, più o meno larvatamente, all'instaurazione in Italia di un regime politico ripudiato dal popolo italiano.

Il regime democratico, nella sua sostanza e nel suo metodo, va mantenuto e difeso, a tutti i costi e, se necessario, con i rigori estremi della legge. D'altra parte lo stato di cittadinanza, che è venuto felicemente sostituendosi, nella evoluzione dello Stato moderno, alla superata concezione della semplice sudditanza, implica bensì dei diritti, civili e politici, ma impone anche, nel suo elementare significato giuridico e politico, dei precisi doveri, che si possono sintetizzare nella obbedienza alle leggi e nella fedeltà dei cittadini allo Stato.

Radicata la missione politica e la funzione giuridica del Governo nelle norme e nei principî che costituiscono il fondamento del nostro regime democratico, esso deve altresì vigilare, colla forza vindice delle leggi da una parte, e colla sapienza di una penetrazione educativa e di una formazione pedagogica dall'altra, perché sia allontanato, dal nostro Paese, il pericolo della reviviscenza di ideologie che, anche indipendentemente da ogni intrinseca valutazione dottrinale, hanno, col loro dominio e nella prassi, inferto alla Nazione italiana la tremenda catastrofe che tutti conosciamo, e che il mondo conosce.

Autorità e libertà, *sub lege libertas*, sia il sicuro e fecondo principio e la inflessibile guida del Governo nazionale, interprete dell'energico diffuso sentimento di pace del popolo italiano.

2. — LO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 1952-53

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1952-1953 ammonta complessivamente a lire 112.312.561.012, di cui lire 200.071.612 per movimento di capitali e il resto per spese effettive. Le quali spese effettive risultano di spese ordinarie lire 83.978.269.900 (con una differenza in meno di lire 200.465.000 rispetto all'esercizio precedente) e spese straordinarie per lire 28.334.291.022 (con una differenza in più di lire 1.052.600.000 rispetto all'esercizio precedente). Abbiamo, quindi, una differenza netta in più di lire 852.135.000 in confronto del bilancio precedente e che risulta dalle variazioni in aumento e dalle variazioni in diminuzione elencate ed illustrate in questo quinto bilancio del Ministero dell'interno.

Più specificamente a formare l'aumento di lire 852.135.000 concorrono:

a) le maggiori spese in relazione al nuovo trattamento economico, di missione e di trasferimento al personale;

b) il contributo annuo per l'assistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile;

c) i maggiori oneri in dipendenza della maggiorazione sul trattamento assistenziale a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli altri assistiti;

d) i maggiori oneri per spese generali, per gli Archivi di Stato e per l'assistenza pubblica.

Alle maggiori spese di cui sopra si contrappongono diminuzioni di stanziamenti dipendenti specialmente:

a) dalla minore spesa per pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri;

b) dal minor fabbisogno per spese dell'Amministrazione civile, dell'assistenza pubblica e della protezione antiaerea;

c) dalle minori spese per stipendi, paghe e assegni vari ai componenti il Corpo guardie di pubblica sicurezza;

d) dalle minori spese straordinarie per la pubblica sicurezza;

e) dalla cessazione del contributo annuo al comune di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche.

Questa elencazione delle variazioni che hanno condotto al risultato maggiorato, in confronto dello stato di previsione per l'esercizio 1951-52, della piccola somma di lire 852.135.000 esclude una valutazione che autorizzi a concludere per una situazione or-

mai cristallizzata e per un conseguito equilibrio del bilancio in esame.

Tuttavia un giudizio complessivo e sicuro, d'indubbio carattere politico, già si può trarre dalla fredda compassatezza delle cifre. Le variazioni in aumento derivano anche dall'aumentato volume dell'attività assistenziale dello Stato, e quelle in diminuzione dalle diminuite spese per la pubblica sicurezza.

In realtà la diminuzione di spese per la pubblica sicurezza sarebbe effettivamente fra spese ordinarie e straordinarie di 2 miliardi, ma essa si riduce a lire 1.184.200.000 per aumenti di legge del trattamento economico del personale, mentre l'aumento per l'opera assistenziale ammonta precisamente a lire 1.595.600.000.

Due rilievi in proposito, anche se superflui:

1°) il deciso orientamento del Governo a diminuire le spese per la pubblica sicurezza sempre che la situazione lo consenta, e ciò conforme alle invocazioni ed alle promesse fatte;

2°) il contemporaneo aumento dell'attività assistenziale, così com'è nelle legittime e umane aspirazioni di tutti, e conforme alle richieste e constatazioni fatte in Parlamento.

Questi due rilievi vogliono essere soprattutto, più che un doveroso riconoscimento, un incoraggiamento a proseguire nella via intrapresa in relazione, naturalmente, alle reali possibilità ed esigenze di governo.

3. — ASSISTENZA

Giova qui ricordare che le spese statali destinate all'assistenza, non gravano tutte sul bilancio dell'Amministrazione dell'interno, ma anche, in base al regime giuridico vigente, su altri Ministeri ed enti.

Basta accennare all'erogazione di 8 miliardi per la maternità e infanzia, il cui settore è nella competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'interno cura, più che altro, quella forma di assistenza che si potrebbe chiamare generica.

Della grande imponente cifra di 700-800 miliardi all'anno, destinata in Italia all'assistenza, solo una minima parte rientra nell'Amministrazione dell'interno.

Questo rilievo impone di postulare una più coerente e organica concentrazione di tutte le attività assistenziali, almeno nell'ambito delle possibilità. La costituzione di una Direzione generale dell'assistenza, attuata due anni or sono su disegno governativo, è stata indubbiamente di grande giovamento per raggiungere un effettivo coordinamento, che va accentuato e allargato in scala ben più vasta.

L'assistenza ha fini concreti e altissimi. Non si tratta, infatti, di generosa e di non doverosa concessione. L'assistenza è, almeno in parte, una riequilibrazione delle eccessive distanze sociali, un preannuncio di fatali riforme di struttura sociale, una manifestazione di quella *charitás* cristiana, che è amore diffuso e armonica fraternità fondata sulla eguaglianza fondamentale di tutti gli uomini. Perciò l'assistenza è insieme una manifestazione di giustizia sociale e di umana e cristiana fraternità.

Innanzi tutto si ritiene doveroso far presente che, come negli esercizi decorsi, anche nel bilancio 1952-53 le somme stanziate dal Tesoro per taluni importanti servizi si appalesano inadeguate alle effettive esigenze da fronteggiare.

L'inadeguatezza dei fondi concessi dal Tesoro è determinata anche dai maggiori oneri che sono derivati all'Amministrazione per effetto dell'entrata in vigore della legge 4 marzo 1952, n. 137, che reca nuove norme per il trattamento assistenziale a favore dei profughi.

Di tali maggiori oneri, costituiti dall'aumento del sussidio giornaliero, nonché dalla maggiore spesa che è stata addossata all'Amministrazione dell'interno per l'assistenza a favore dei profughi d'Africa, non è stato tenuto conto in sede di formazione dello stato di previsione, in quanto, al momento della raccolta degli elementi per la formazione del bilancio stesso, la legge anzidetta non era stata ancora pubblicata.

Ciò premesso, ai fini dell'esame del bilancio 1952-53 e della valutazione dei rispettivi stanziamenti, giova tener presente la situazione dei due ultimi esercizi finanziari.

Per l'esercizio 1950-51 sono stati richiesti impinguamenti per complessive lire 5.054.360.000 i quali sono stati finora sodisfatti per lire 2.529.860.000, mentre rimangono tuttora da soddisfare per lire 2.524.500.000.

Per il 1951-52 le richieste di maggiori fondi ascendono a lire 15.399.452.000. Esse sono state finora sodisfatte per sole lire 3.310.702.000, mentre rimangono tuttora da accogliere per lire 12.088.750.000.

Nella somma complessiva richiesta per l'esercizio 1951-52 (lire 15.399.452.000) sono comprese lire 8.300.000.000 costituite dai

fondi occorrenti per gli alluvionati del Polesine, dell'Italia meridionale ed insulare.

Sulla complessiva cifra di lire 8.300.000.000 il Ministero del tesoro ha finora concesso solo lire 3.000.000.000, sicchè il relativo fabbisogno rimane tuttora scoperto per lire 5.300.000.000.

È da rilevare che le somme necessarie per gli alluvionati sono state già spese o impegnate e il grande e giustamente ammirato sforzo compiuto è stato, in notevole parte, finanziato con anticipazioni disposte dai Prefetti sulle rispettive contabilità speciali.

Per l'esercizio 1952-53 non figura stanziato per la spesa di che trattasi alcuna somma, sebbene il numero dei sinistrati (i profughi sono ormai ridotti a cifra modesta) che devono usufruirne sia ancora rilevante.

Ad ogni modo, in relazione alle direttive impartite ai Prefetti, può farsi a meno di impostare nuovamente nel bilancio del corrente esercizio per l'assistenza agli alluvionati un capitolo straordinario, così come si fece nel 1951-52 (capitolo n. 136-*bis*), ma basterà che il Tesoro, nella prima nota di variazione che presenterà in Parlamento, preveda e comprenda una congrua integrazione a favore dello stanziamento del capitolo n. 135 (parte straordinaria) relativo alle sovvenzioni agli E. C. A., sui quali fondi saranno da far gravare anche le spese che si renderanno necessarie per gli alluvionati nel corso dell'esercizio 1952-53.

Ai fini dell'attuazione integrale del programma assistenziale sarà indispensabile che nei successivi bilanci siano consolidate le somme effettivamente occorrenti.

Frattanto, oggetto di particolare attenzione dovranno particolarmente essere in futuro i seguenti capitoli di spesa:

a) il capitolo n. 78 relativo ad assegni fissi a stabilimenti di pubblica beneficenza. In esso nel bilancio dell'esercizio corrente è stanziata la somma di lire 1.800.000.000. Si ritiene che lo stanziamento debba essere elevato di altre lire 500.000.000, e portato così a lire 2.300.000.000.

Sullo stanziamento di cui trattasi sono state erogate nei decorsi esercizi le somme appresso indicate:

Esercizio	1945-46 . . .	L.	1.301.480.416
»	1946-47 . . .	»	1.299.681.888
»	1947-48 . . .	»	2.235.457.059
»	1948-49 . . .	»	999 930.000
»	1949-50 . . .	»	1.499.647.040
»	1950-51 . . .	»	1.499.934.000
»	1951-52 . . .	»	1.499.628.306
»	1952-53 (1° quadrimestre) . . .	»	1.100.988.000

Sullo stanziamento in esame gravano anche le spese per i contributi a favore degli istituti che ricoverano donne traviate e che sono i seguenti: 1°) Casa redenzione per donne traviate Villa Mater Boni Consilii, Padova (spese erogate: 1950, lire 1.500.000; 1951, lire 1.000.000; 1952, lire 10.000.000); 2°) Opera di redenzione femminile Villa Mater Admirabilis, Roma (spese erogate: 1949, lire 1.000.000; 1950, lire 1.000.000; 1951, lire 2.000.000; 1952, lire 1.500.000). Per questo secondo istituto è in corso la stipulazione di apposita convenzione per il ricovero di n. 50 donne traviate che prevede una spesa annua di circa lire 6.000.000 da imputare a capitolo da destinare.

Si tratta per ora di modesti interventi da parte dello Stato nel campo della redenzione delle donne traviate e la materia dovrà fornire oggetto di studi e di appositi provvedimenti legislativi.

b) Il capitolo n. 84 è relativo all'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi. L'attuale stanziamento di lire 2.000.000.000, dovrebbe essere aumentato per lo meno di uguale importo, con elevazione, quindi, di altri 2 miliardi, e portato, in conseguenza a lire 4.000.000.000, cioè, allo stesso ammontare della somma effettivamente erogata per le suddette forme di assistenza durante l'esercizio 1951-52 ed esercizi precedenti.

Nel ciclo di un quinquennio in cui sono state organizzate le colonie estive per i minori la spesa ha costantemente superato la somma di lire 2.000.000.000 per ciascun esercizio.

Dato che l'assistenza dei minori in colonia è particolarmente gradita da parte delle famiglie bisognose, il numero dei bambini ammessi al beneficio ha raggiunto, nell'anno 1951-52, una cifra assai ragguardevole e il numero sarebbe stato anche maggiore ove la scarsità dei mezzi finanziari a disposizione non avesse impedito di accogliere le numerosissime domande che sono rimaste inevase con grave disappunto delle famiglie interessate.

Atteso poi che l'assistenza mediante la istituzione di colonie estive è in costante sviluppo, è da presumere che per l'espletamento di tale forma di attività assistenziale a favore dei minori occorrerà, per l'esercizio 1952-53, un fondo non inferiore alle lire 4.000.000, ivi comprese ben s'intende, le spese per l'assistenza invernale, come già sopra è detto.

c) Il capitolo n. 126 si è costantemente manifestato insufficiente.

In detto capitolo relativo alla istituzione e mantenimento dei centri raccolta profughi e spese per la relativa smobilitazione, figura stanziata la somma di lire 1.200.000.000 la quale, come l'esperienza ha sempre dimostrato, è risultata inadeguata ai reali bisogni del servizio. Lo stanziamento anzidetto dovrebbe essere elevato ad una cifra non inferiore alle lire 1.700.000.000 con un aumento, cioè di lire 500.000.000.

d) Il capitolo n. 128 reca lo stanziamento per le spese relative all'assistenza sanitaria e farmaceutica. Questo capitolo ha subìto per l'esercizio 1952-53 una riduzione di lire 150.000.000 essendo stato diminuito lo stanziamento dell'esercizio 1951-52 da lire 1.050.000.000 a lire 900.000.000.

Tale riduzione non appare giustificata in quanto che tanto il costo delle rette ospedaliere, quanto quello del materiale farmaceutico tendono, com'è noto, a un costante aumento.

Tenuto conto delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, che pone a carico anche le spese per l'assistenza dei profughi d'Africa, il fondo indispensabile per assicurare la detta forma di assistenza dovrà essere elevato da lire 900.000.000 a lire 1.535.000.000.

Risulta che la maggiore assegnazione di lire 635.000.000 è già stata richiesta al Ministero del tesoro.

e) Il capitolo n. 129 concerne le rette relative ai ricoveri in istituti di minorenni. In esso risulta stanziato per l'esercizio 1952-53 un fondo di lire 2.300.000.000, con una riduzione di lire 400.000.000 rispetto allo stanziamento dell'esercizio 1951-52 che era di lire 2.700.000.000.

È da rilevare che una eventuale ulteriore riduzione del fondo, cioè a cifra inferiore allo stanziamento di lire 2.300.000.000, recherebbe sicuramente un sensibile turbamento nel funzionamento dei servizi.

f) Il capitolo n. 130 relativo ai sussidi in denaro è stato ridotto da lire 1.800.000.000 a lire 1.500.000.000.

Nell'esercizio 1951-52 il Ministero dell'interno ha dovuto richiedere al Tesoro, in aggiunta allo stanziamento di lire 1.800.000.000, un'ulteriore assegnazione dell'importo di lire 700.000.000. Tutto lascia perciò presumere che anche la spesa per i sussidi dell'esercizio 1952-53 non sarà inferiore alla cifra complessiva di lire 2.500.000.000, alla quale, peraltro, si dovrà aggiungere la ulteriore cifra di lire 2.000.000.000, per i sussidi da corrispondere ai profughi d'Africa, nell'intesa che il maggiore importo dovrà essere coperto per lire 640.000.000, mediante trasferimento al bilancio del Ministero dell'interno dell'uguale fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'Africa e per la differenza mediante specifica nuova assegnazione da parte del Tesoro.

g) Il capitolo n. 135 relativo alle spese per l'integrazione dei bilanci E. C. A. dovrà essere convenientemente aumentato per corrispondere, oltre che alle pressanti richieste di fondi da parte degli enti interessati, anche ai voti espressi in sede di discussione sullo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1952-53 nell'altro ramo del Parlamento.

Ciò, ai fini di una più adeguata assistenza a favore della massa dei poveri. Anche per tale capitolo di spesa dovrà, pertanto, essere messa a disposizione almeno una maggiore assegnazione di lire 1.200.000.000 portando così lo stanziamento attuale da lire 10.000.000.000, a lire 11.200.000.000.

A titolo informativo si riportano qui appresso gli stanziamenti ottenuti per gli esercizi decorsi a cominciare dal 1946-47:

Eserc.	1946-47	Cap. n.	98	L. 8.420.000.000
»	1947-48	» n.	104	» 9.200.000.000
»	1948-49	» n.	101	» 10.200.000.000
»	1949-50	» n.	107	» 9.000.000.000
»	1950-51	» n.	107	» 9.000.000.000
»	1951-52	» n.	137	» 9.700.000.000
»	1952-53	» n.	135	» 10.000.000.000

I suddetti stanziamenti devono intendersi assegnati ad integrazione del fondo di lire 1.800.000.000, stanziato a cominciare dall'esercizio 1947-48 nel corrispondente capitolo di parte ordinaria.

Nulla sarebbe stato da rilevare in merito allo stanziamento di lire 400.000.000, di cui al capitolo n. 132 relativo all'assistenza in natura, qualora in conseguenza delle alluvioni non si fosse reso necessario intervenire con distribuzione su vasta scala di indumenti, effetti letterecci, ecc., onde sopperire alle eccezionali esigenze determinate dal sinistro. Dovendosi, pertanto, procedere ad una urgente ricostituzione delle scorte di magazzino, s'impone la necessità di proporre al Ministero del tesoro che lo stanziamento di lire 400.000.000 sia elevato sino a raggiungere almeno l'importo di lire 1.000.000.000.

Per quanto concerne gli altri capitoli di bilancio più sopra non elencati non sembra il caso di richiedere impinguamenti dovendosi ritenere i fondi stanziati sufficienti rispetto alle effettive esigenze dei varî servizi.

Nel bilancio 1952-53 è compreso, come già nei bilanci degli esercizi decorsi, il capitolo n. 139, che ha per oggetto le somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili gestiti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il fondo a disposizione per le anticipazioni di cui trattasi ammonta a lire 14.000.000.000.

L'entità di tale fondo è stata ritenuta insufficiente per rendere possibile un bastante riaffiusso delle somme rimborsate dai comuni mediante iscrizione nell'apposito capitolo di entrate del Ministero del tesoro.

Invero, l'esperienza ha dimostrato che mentre l'erogazione delle somme per anticipazioni ai nosocomi viene effettuata dal Ministero fino alla concorrenza delle somme disponibili, i versamenti da parte dei comuni delle somme per loro conto anticipate subisce ritardi, talvolta anche notevoli, sì da non consentire un perfetto equilibrio tra le anticipazioni effettuate ed i relativi recuperi.

Ci risulta in proposito che una proposta avanzata al Ministero del tesoro per ottenere che la cifra di lire 14.000.000.000 sia elevata a lire 18.000.000.000, la cui concessione avrebbbe recato snellimento nel servizio di cui trattasi, non ha sortito finora l'effetto desiderato.

È importante rilevare che il decreto-legge 5 gennaio 1948, n. 36, che disciplina il servizio delle rette ospedaliere cesserà di avere efficacia con il 31 dicembre 1952.

Il Ministero dell'interno, a quanto ci è dato conoscere, si è premurato di predisporre, dopo attento esame e proponendo opportune modifiche suggerite dall'esperienza, apposito disegno di legge inteso a prorogare l'efficacia delle norme contenute nel citato decreto legislativo n. 36 fino al 30 giugno 1957.

Esposta così la situazione dei varî capitoli di bilancio, mette conto di rilevare che, ove il Ministero del tesoro si decidesse ad assegnare al bilancio della Direzione generale dell'assistenza pubblica i fondi occorrenti nelle maggiori cifre come più sopra indicate, si giungerebbe all'auspicato consolidamento del bilancio stesso. Ciò gioverebbe ad eliminare le lunghe e laboriose pratiche che il Tesoro deve affrontare per l'assegnazione di maggiori fondi durante il corso degli esercizi e le innumerevoli sfasature che, unicamente per insufficienza dei fondi a disposizione o per i ritardi con cui vengono concesse le integrazioni, si determinano attualmente nel funzionamento dei varî servizi.

4. — PUBBLICA SICUREZZA

Nello stato di previsione dello Ministero dell'interno per l'esercizio 1952-1953 figurano descritte per l'Amministrazione della pubblica sicurezza spese per complessive	L.	64.778.440.000
contro assegnazioni fatte per l'esercizio 1951-52 di .	»	65.483.928.000
donde una minore spesa prevista di	L.	705.488.000
A formare l'assegnazione richiesta di	»	64.778.440.000
concorrono spese per stipendi, paghe e indennità fisse dovute al personale (Capitoli nn. 1, 46, 48, 49, 50) per l'ammontare di .	»	44.335.200.000
e spese per i varî servizî nell'ammontare complessivo di	»	20.443.240.000
Le spese che riguardano la pubblica sicurezza sono descritte:		
nella parte generale, in capitoli promiscui, per l'ammontare di . . .	»	7.174.940.000
nella rubrica speciale di parte ordinaria e straordinaria per l'ammontare di	»	57.603.500.000
Totale . . .	L.	64.778.440.000

L'assegnazione di fondi per l'esercizio 1952-53 è inferiore a quella dell'esercizio precedente per soli quattro capitoli:

il n. 46: Stipendi, paghe e assegni varî del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per	L.	2.000.000.000
il n. 72: Rimborso spese accessorie, telegrafiche, per telegrammi di Stato spediti in espresso, per	»	200.000
il n. 97: Spese per l'impianto ed il funzionamento dei centri di raccolta, per	»	50.000.000

il n. 98: Spesa straordinaria per la fornitura ed il rinnovo dell'armamento e del vestiario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per	L.	100.000.000
e così per un ammontare complessivo di	L.	2.150.200.000
Subiscono, per contro, aumenti i capitoli nn. 1, 6, 7, 18, 23, 24, 33 di parte generale per un ammontare complessivo di . . .	L.	478.712.000
ed i capitoli nn. 45, 56, 57, 58, 60, 65, 74 di rubrica speciale per un ammontare complessivo di	»	966.000.000
con un totale di	L.	1.444.712.000
E così ricapitolando si hanno:		
diminuzioni per . .	»	2.150.200.000
aumenti per	»	1.444.712.000
Differenza in diminuzione .	L.	705.488.000

Premesso che le diminuzioni apportate alle assegnazioni di bilancio, operate d'ufficio dal Tesoro in sede di esame delle richieste a suo tempo formulate dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, non devono intendersi limitazione dei compiti assegnati alla Amministrazione stessa, o rinuncia definitiva a disponibilità che si sarebbero potute comunque utilizzare, si precisa che l'assegnazione di lire 38 miliardi per il capitolo n. 46: Stipendi, paghe ed altri assegni fissi per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilita per una forza presunta di 82.000 unità, quale è autorizzata dalla legge 3 ottobre 1951, n. 1126, era effettivamente superiore ai bisogni come chiaramente è dimostrato dall'allegato 2 (pagine 55 e 56) dello stato di previsione, dal quale si rileva che, nonostante la riduzione operata da 38 a 36 miliardi, restano pur sempre a disposizione dell'Amministrazione lire 2.651.000.000 per aumenti periodici, variazioni di carovita, promozioni in corso, nuove assunzioni, ecc.

A questo proposito è da tener presente che se l'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza resta ancora oggi stabilito in 50.000 unità, successivi provvedimenti legislativi autorizzarono l'assunzione di soprannumeri sino a quando non si ebbe la legge ora richiamata, 3 ottobre 1951, n. 1126, che autorizzava il Ministero dell'interno a disporre l'arruolamento di altre 5000 unità, con che la forza del Corpo non venisse a superare le 82.000 unità.

Quel limite non è stato raggiunto perché l'allegato 2 dà atto di una forza presente al 1° ottobre 1951 di 75.383 unità, ed in questi limiti, con lievi oscillazioni, la forza si mantiene tuttora.

Le diminuzioni dei capitoli nn. 97 e 98 furono giustificate con un presunto minore bisogno, circostanza già avveratasi durante il 1950-51 per i centri di raccolta; mentre per la fornitura ed il rinnovo dell'armamento e del vestiario dovette il Tesoro ritenere attenuate le necessità relative, dopo le previsioni formulate per l'esercizio 1951-52, durante il quale le assegnazioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza venivano incrementate di oltre 12 miliardi e mezzo, consentendole di concretare la notevole opera di rinvigorimento e di attrezzature che si manifestava indispensabile per il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

* * *

Ma se la energica opera propulsiva del Ministero, assecondata ed interpretata dai funzionari dipendenti, è valsa a fare molto, ancora qualcosa vi resta da fare.

Personale. — Lodi si sono sentite tributare nell'altro ramo del Parlamento, dall'onorevole Ministro per il personale dell'interno, personale di cui fa parte quello appartenente alla pubblica sicurezza.

È ammirevole l'opera che prestano per l'ordine e la sicurezza di cittadini, i funzionari, impiegati, ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza. Essi vanno additati al rispetto della Nazione e se si potrà venire incontro a qualche loro aspirazione, nel rispetto dell'inquadramento civile e dell'ordinamento militare cui essi rispettivamente appartengono, se ne avvantaggerà certamente il rendimento.

Servizi. — Con le maggiori e straordinarie assegnazioni di 6 miliardi per il 1950-51 e di 10 miliardi per il 1951-52, parte delle quali destinate peraltro al personale, si è migliorata, come si diceva, l'attrezzatura della polizia, ma ancora resta da fare per portarla al livello richiesto per un grande Stato moderno.

Così gli automezzi andrebbero distribuiti con la larghezza necessaria per combattere la delinquenza, nelle sue multiformi e insidiose manifestazioni, munendoli per quanto possibile di apparecchi radio; il servizio stradale, del quale tutti chiedono la intensificazione, e che tanta usura comporta di macchine e di personale, potrebbe essere, almeno sulle vie di più grande traffico, disimpegnato mediante vetture tutte dello stesso tipo e colore, abolendo gradatamente le motociclette, pericolosissime per la salute e la incolumità del personale; tutti gli uffici di pubblica sicurezza aventi comando di uomini e responsabilità di servizio dovrebbero poter disporre di almeno un automezzo efficiente.

Per il funzionamento degli uffici si accordano ai titolari assegni fissi che dovrebbero assicurare le spese di cancelleria, stampati, illuminazione, riascaldamento e pulizia. Ora questi assegni o sono insufficienti, o vengono male impiegati, perché non è infrequente il caso di difetto assoluto di carta e di buste, di illuminazione o di riscaldamento o di pulizia.

Agli uffici di prefettura come a quelli di pubblica sicurezza fanno capo, per le ragioni più varie, moltitudini di cittadini, e a questi uffici sarebbe necessario offrire in ogni caso proprietà di locali, e la indispensabile sufficienza di carta e di luce.

Al capitolo n. 61 figurano stanziate lire 1.400.000.000 per l'accasermamento dei Corpi armati di polizia, assegnazione eguale a quello dello scorso anno, pur essendo entrato già in vigore l'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che trasferisce al bilancio dello Stato l'onere già a carico delle provincie, e così dal 1° luglio 1952.

La omissione di una maggiore assegnazione è giustificata dal fatto che nell'ottobre 1951, epoca in cui le previsioni venivano approntate, la cennata legge non ancora era stata perfezionata, e sarà certamente provveduto con nota di variazione. Qui il problema è grave e riguarda la mancanza di caserme per carabinieri ed agenti, mancanza nota ai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, cui spettano gli urgenti provvedimenti di cui si è in attesa.

Il problema nella sua totalità – costruzione di 53 caserme per il personale di pubblica sicurezza e di 546 per i carabinieri – comporterebbe una spesa di lire 16.490.000.000. Per l'attuazione di un piano ridotto basterebbero 7 miliardi, ma nessuna concreta assicurazione si è avuta sinora.

E intanto circa 30 mila uomini fra guardie e carabinieri sono accasermati con mezzi di ripiego ed in condizioni del tutto precarie.

Servizio di delicata importanza è quello descritto all'articolo 65 – rimpatrio indigenti – con un aumento di spesa di lire 40.000.000 dovuto all'aumento di diarie per gli agenti accompagnatori, mentre altro incremento si prevede debbano avere le spese di cui è cenno per effetto della legge 14 aprile 1952, n. 518, che aumentava di 20 volte la misura della indennità chilometrica agli indigenti rimpatriati (da lire 0,05 a lire 1,00).

È una spesa sulla quale influiscono condizioni spesso di eccezione, ma sempre influenzate da considerazioni sociali, e ciò anche quando concorrono nei rimpatri motivi di pubblica sicurezza. Queste spese sono indizio di disagio, di travaglio, di disoccupazione e di miseria, tutte cose di cui il Ministero dell'interno deve occuparsi, e lo fa con la maggiore cura.

Al capitolo n. 74 figura un aumento di lire 120.000.000 per indennità di missione e rimborso spese trasporto al personale di pubblica sicurezza in servizio di frontiere e del personale di pubblica sicurezza addetto ai servizi del traffico.

Su questo capitolo gravano le spese per il funzionamento della polizia stradale di cui già si è detto sopra, che conta attualmente 3.263 unità che saliranno per effetto di riordinamento, ed al più presto, a 4.450 unità.

I servizi che rende questa specialità sono preziosi, come è generalmente ammesso: le infrazioni accertate al Codice della strada o alle leggi fiscali hanno dato nell'ultimo esercizio un gettito superiore ai due miliardi. Si attende tuttora che l'Azienda autonoma della strada corrisponda al personale di pubblica sicurezza che ebbe ad accertare le contravvenzioni, e per esso al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, la quota parte dovuta per la legge sui proventi come sopra realizzati, e della Azienda stessa sinora integralmente incamerati.

La rassegna dei servizi è così chiusa. Solo un accenno alla rete telegrafica, telefonica e radio che si viene riordinando, ed al servizio armamento e vestiario che si viene sempre meglio attrezzando con notevole approvvigionamento dei magazzini, chiamati a provvedere alle sostituzioni periodiche di equipaggiamento e di corredo.

Dimostrazione dei dati relativi alle spese di pubblica sicurezza che gravano sul bilancio 1952-53.

RUBRICHE	Assegnazioni 1951-52	Variazioni in +	Assegnazioni 1952-53
Spese descritte nella parte generale	6.696.228.000	478.712.000	7.174.940.000
Spese descritte nella rubrica speciale della pubblica sicurezza:			
ordinarie	57.187.700.000	1.034.200.000	56.153.500.000
straordinarie	1.600.000.000	150.000.000	1.450.000.000
	65.483.928.000	705.488.000	64.778.440.000

Dimostrazione delle spese di pubblica sicurezza comprese nei capitoli promiscui della Parte generale *del bilancio 1952-53.*

Capitoli del bilancio 1952-53		Assegnazioni iniziali del 1951-52	Variazioni		Assegnazioni per l'esercizio 1952-53
N.	Denominazioni				
1	Stipendi ed altri assegni fissi del personale civile di pubblica sicurezza .	2.826.244.000	+	198.956.000	3.025.200.000
2	Personale non di ruolo di pubblica sicurezza	65.000.000		—	65.000.000
3	Oneri previdenziali	6.000.000		—	6.000.000
5	Spese di rappresentanza	540.000		—	540.000
6	Indennità di trasferimento	46.694.000	+	75.306.000	122.000.000
7	Indennità di missione	89.000.000	+	71.500.000	160.500.000
15	Sussidi ed elargizioni	16.200.000		—	16.200.000
16	Fitti	25.000.000	+	10.000.000	35.000.000
17	Manutenzioni locali	80.000.000		—	80.000.000
18	Assegni fissi spese d'ufficio	80.450.000	+	56.550.000	137.000.000
20	Telefoni e telegrafi	400.000.000		—	400.000.000
21	Automezzi, natanti, biciclette	3.000.000.000		—	3.000.000.000
22	Indennità ai conducenti	1.500.000		—	1.500.000
23	Spese di liti	50.000.000	+	28.000.000	78.000.000
24	Consigli e Commissioni.	6.600.000	+	25.400.000	32.000.000
31	Contributo alla protezione animali . .	1.000.000		—	1.000.000
33	Contributo alla Cassa previdenza sanitaria	2.000.000	+	13.000.000	15.000.000
	Totale . . .	6.696.228.000	+	478.712.000	7.174.940.000

Dimostrazione delle spese di personale che l'Amministrazione della pubblica sicurezza sostiene per stipendi, paghe, carovita e indennità fisse.

Numero	CAPITOLI E DENOMINAZIONI	Assegnazioni 1951-52	Variazioni in	Assegnazioni 1952-53
1	Stipendi ed altri assegni fissi del personale civile di pubblica sicurezza .	2.826.244.000	+ 198.956.000	3.025.200.000
46	Stipendi paghe e indennità fisse del personale militare – Corpo guardie di pubblica sicurezza	38.000.000.000	— 2.000.000.000	36.000.000.000
48	Indennità giornaliera di pubblica sicurezza	1.220.000.000	—	1.220.000.000
49	Indennità giornaliera di ordine pubblico	2.440.000.000	—	2.440.000.000
50	Premio giornaliero di presenza . . .	1.650.000.000	—	1.650.000.000
		46.136.244.000	— 1.801.044.000	44.335.200.000

Attività. — Dopo la rassegna del personale e quella dei servizi non è sicuramente discaro a voi, onorevoli colleghi, che si faccia un cenno, anche schematico, della continua, incessante attività, svolta dalla polizia nel cessato esercizio.

Sono stati denunziati per delitti (105.485) e contravvenzioni (295.563) 401.048 reati, ed identificati responsabili 341.862 (rispettivamente per delitti 48.927 e per contravvenzioni 292.935). La Scuola di polizia superiore ha portato i cartellini segnaletici, al netto, da 874 mila a 925 mila; ha espletato 8.357 identificazioni, fatto 1.059 sopraluoghi per investigazioni giudiziarie, ha schedato circa 7.000 pregiudicati pericolosi. Si sono svolti tre corsi di aggiornamento e perfezionamento per ufficiali, dirigenti e ufficiali superiori, frequentati da 118 unità.

La polizia stradale ha operato 2.060.040 contravvenzioni con un ricavato per l'Erario di oltre 2 miliardi e ha prestato 7.532 soccorsi stradali agli automobilisti; quella ferroviaria ha denunziato 2.955 furti e 6.236 altri reati con un recupero di valori per 43 milioni; quella di frontiera, oltre i normali compiti di controllo, in numero rilevante, ha scoperto 9.636 reati e identificato 10.142 responsabili.

Ma non è solo l'intenso sforzo professionale che va rilevato nell'opera di polizia. Vi è anche la costante preoccupazione di affinare e perfezionare il lavoro e la preparazione attraverso corsi speciali che sono stati tenuti per gli ufficiali dei vari reparti, per i sottufficiali e per gli allievi.

Un corso speciale è stato tenuto per ufficiali esteri, il che prova perlomeno una favorevole valutazione della struttura della nostra polizia.

Si fa presente al Governo che la intensificazione di questi corsi non può che essere auspicata, e ciò in considerazione della loro grande efficacia tecnica e morale in un corpo che prende immediati e delicati contatti con i cittadini.

Speciale, tempestiva e proficua attività ha svolto la polizia nelle zone alluvionate con l'impiego di 7.580 unità, 587 automezzi, e 347 motomezzi, portando in salvo 25.000 persone e 11.922 capi di bestiame, circa 100.000 quintali di merci, generi alimentari e masserizie, nonché 122 macchinari, distribuendo 42.500 razioni viveri, eseguendo 268 trasporti di autombulanza e mettendo in opera 35 mila sacchetti a terra.

Nella lotta insonne e sanguinosa contro la delinquenza e per l'ordine pubblico sono caduti 27 elementi, rimasti feriti 524, riformati per lesioni riportate in servizio 177; sono state concesse al valore 16 medaglie d'argento (di cui 7 alla memoria), 45 di bronzo, 100 croci al valor militare e 11 medaglie al valor civile, che sono andate ad accrescere il rilevante numero di decorati al valor militare (1220) e al valor civile (102) oltre ai benemeriti, (205), mutilati (86), e feriti (1.720).

Cifre eloquenti, queste, che dimostrano, al di là di ogni portata numerica, che il corpo di polizia italiana presenta alla Nazione una credenziale di sacrificio, talora supremo, che va additato al riconoscimento e all'elogio del Paese e della rappresentanza politica.

È un'opera importante quella che l'Amministrazione della pubblica sicurezza compie con i circa 65 miliardi che le vengono riserbati, che possono apparire tanti, ma che non sono certamente troppi, quando si volesse veramente avere una polizia selezionata, bene equipaggiata, confortevolmente accasermata, onestamente retribuita, perché possa poi rispondere, col sacrificio di ogni ora, all'obbligo che ad essa viene fatto di assicurare la difesa degli ordinamenti dello Stato e la sicurezza dei cittadini.

5. — ENTI LOCALI

Si deve ascrivere, non senza compiacimento, all'attivo del Governo il fatto che le elezioni amministrative del secondo turno, come già quelle del primo turno, si sono svolte nell'ordine più assoluto, e ciò nonostante l'indubbio carattere politico che ad esse, purtroppo, si è voluto dare.

Il Governo ha fatto interamente il suo dovere ed il popolo italiano, come pure qualsiasi osservatore estero, non ha potuto non prendere atto della maturità, che potremo chiamare elettorale, e, quindi della coscienza elettorale, ispirata a libertà, del nostro Paese.

Comuni e provincie svolgono ormai la loro attività in piena normalità democratica, e il Governo ha dato prova di indubbio rispetto per l'autonomia degli enti locali intervenendo soltanto, colla sua autorità, in quei rarissimi casi in cui era assolutamente necessario per rimettere equilibrio ed assestamento in situazioni irregolari e intollerabili.

Comuni e provincie, come pure le Regioni, non devono assumere atteggiamenti che deformino la loro natura essenzialmente amministrativa. Soltanto lo Stato, nelle sue espressioni rappresentative, che sono il Parlamento e il Governo, può e deve provvedere con sensibilità e portata politiche.

Ciò, come si è detto, vale anche per le Regioni, per le quali si può dire che solo se si mantengono nelle proporzioni e nei fini voluti dalla Costituzione dello Stato, esse possono essere feconde di bene per le singole popolazioni regionali e, indirettamente, per lo Stato che le ha create e che intende mantenerle.

A proposito della Regione non è inopportuno segnalare, qui, l'esigenza che siano con precisione regolati i rapporti fra Rappresentanti o Commissari di Governo e le altre autorità periferiche statali mediante una determinazione chiara e univoca di competenze e tenendo conto della nuova situazione giuridica instauratasi col sorgere dell'Ente regione.

6. — FINANZA LOCALE.

In uno stato di previsione del Ministero dell'interno non solo è opportuno, ma è assolutamente necessario parlare della finanza locale. Problema vivo e scottante, questo, che ha dato luogo a scritti, discussioni, critiche, specie dopo l'entrata in vigore della legge 2 luglio 1952, n. 703. Senonché pur essendo suscettibile, un siffatto problema, di essere riguardato sotto varî profili, a noi interessa qui il profilo della normalità e vitalità economica e finanziaria degli enti locali.

I problemi che interessano la finanza locale, nel momento attuale, sono i seguenti:

1°) Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari dell'anno 1952;

2°) Legge speciale per Messina e Reggio Calabria;

3°) Leggi speciali per i comuni di Roma e Napoli.

Vediamo partitamente i tre argomenti, di cui il primo è indubbiamente più importante, e più interessante la generalità. Qui un quesito si prospetta subito: quali sono state le conseguenze derivanti dall'applicazione delle «Disposizioni in materia di finanza locale»? Quali gli effetti realizzati e i fini conseguiti?

Col beneficio di 31, 32 miliardi, che si presume possa arrecare ai bilanci degli enti locali la legge 2 luglio 1952, n. 703, togliendo i miliardi relativi alla flessione dell'imposta di famiglia ed alla limitata produttività delle nuove tariffe delle imposte di consumo, che andranno in applicazione negli ultimi mesi del 1952, si avrà nel corrente anno un beneficio netto non superiore ai 20 miliardi.

Siffatto beneficio, essendo indiscriminato, andrà in misura assai modesta in favore degli enti deficitari.

Orbene: il disavanzo economico dei bilanci deficitari è stato di 34 miliardi e 500 milioni nel 1951; è da prevedere che nel 1952, in conseguenza del nuovo onere per i miglioramenti economici ai dipendenti comunali e provinciali e della continua dilatazione delle spese, il disa-

vanzo economico si aggirerà, in cifra tonda, sui 40 miliardi.

Sembra che lo stesso Ministero delle finanze, atteso il ritardo col quale è stata approvata la legge, non si sarebbe mostrato contrario a porre subito allo studio un provvedimento legislativo per assicurare ai comuni ed alle provincie la possibilità di pareggiare i bilanci dell'anno in corso.

Conformemente ai criteri enunciati dallo stesso Ministero delle finanze, il predetto provvedimento dovrebbe tendere ad identificare quelle particolari situazioni degli enti locali che siano veramente meritevoli di un intervento statale, per oggettive condizioni ambientali che impediscono il pareggio dei bilanci.

Senonché una classificazione degli enti locali deficitari, a seconda delle cause che concorrono a determinare la permanenza del disavanzo economico, appare quanto mai ardua.

Infatti: per i comuni maggiori, come Roma, Napoli, Genova, Palermo, ecc., le cause del dissesto possono farsi risalire all'urbanesimo, all'esuberanza del personale impiegatizio, alle perdite che si verificano nelle aziende municipalizzate di trasporto, alle modeste condizioni economiche della cittadinanza; nei comuni medi le cause del dissesto possono dipendere dalla ristrettezza del territorio comunale (Resina, Portici), da sovraccarico di personale (Viareggio, Carrara, Corato), dai danni provocati dalla guerra (Cagliari, Ancona, Rimini); nei comuni minori dalle stesse cause sopra elencate, alle quali si può aggiungere la scarsa redditività delle entrate patrimoniali e tributarie e sproporzione delle spese generali in confronto alle possibilità dei bilanci.

Insomma: una classificazione sistematica dei comuni e delle provincie in relazione alla loro effettiva situazione economica e finanziaria ed al loro reale fabbisogno si presenta irta di sensibili difficoltà.

Per le provincie i disavanzi sono da attribuire: alla scarsa elasticità delle entrate tributarie; al blocco dell'addizionale I.C.A.P.; alle ristrettezze del territorio; alla onerosità delle spese assistenziali.

Sembra potersi affermare, in conseguenza delle suesposte osservazioni, che una legge generale come quella n. 703 non sia applicabile alle situazioni locali non suscettibili di risanamento. Donde la necessità di assegnare un fondo, come per il passato, da erogare a ripiano delle situazioni più gravi.

Da più parti si sono chieste modificazioni della predetta legge, che ha dato luogo ad incertezze e sperequazioni. Ma in attesa che possano introdursi meditate ed efficaci modificazioni, una evidente necessità s'impone: superare la crisi dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952.

Occorrerebbe, pertanto, che il Ministro delle finanze prendesse l'iniziativa di presentare un disegno di legge, da sottoporre all'esame ed all'approvazione delle Commissioni permanenti finanze e tesoro del Senato e della Camera dei Deputati, per assegnare un fondo al Ministero dell'interno da erogare, secondo i criteri degli anni passati, a favore dei comuni e delle provincie che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dal testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e dalla legge 2 luglio 1952, n. 703.

Con lo stesso provvedimento legislativo comuni e provincie dovrebbero essere autorizzati ad assumere un mutuo, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per la parte non coperta da contributo statale.

A proposito dei mutui è però assolutamente necessario rilevare che alla continua sistematica contrazione di mutui, determinata da impellenti inderogabili esigenze degli enti, si oppone la considerazione non solo dell'eccessivo carico delle annualità di ammortamento per interessi e capitale, che portano nel complesso alla triplicazione del capitale mutuato, e che, per la loro destinazione, costituiscono un aggravio improduttivo per gli enti mutuatari; ma anche il fatto che le possibilità di ricorso a tale forma d'integrazione trova insormontabile ostacolo nella mancanza di disponibilità tributarie utili per le garanzie richieste dagli enti mutuanti, disponibilità che sono ormai pressoché sfumate ed esaurite.

Comunque, da quanto abbiamo detto deriva la evidente necessità di trovare un criterio stabile che normalizzi la vita economica degli enti locali, che non deve svolgersi nella incertezza, la quale, peraltro, non si può sanare con strumenti legislativi e tecnici contingenti e provvisori, ma con decisioni che derivino da un esame obiettivo dei vari e concorrenti elementi del problema.

* * *

Perché questa relazione sia possibilmente adeguata all'importanza dell'argomento, il relatore ritiene necessario richiamare l'at-

tenzione del Governo e del Parlamento sulla condotta, fin qui tenuta, a proposito d'integrazione dei bilanci delle provincie e dei comuni delle Regioni autonome a statuto speciale. Il carattere speciale degli statuti in atto delle Regioni autonome non è unico ed eguale per tutte, anche perché detti statuti sono stati fatti in tempi diversi e con diversi criteri, spesso in relazione a concrete e particolari considerazioni ambientali e regionali. Giova qui ripetere, e a maggior ragione in quanto abbiamo qui precisi punti di riferimento giuridico negli stessi statuti speciali, che il trattamento da adottarsi non può, e non deve essere uguale per tutti. Se appare possibile e opportuno negare la integrazione statale ai comuni delle regioni che hanno una competenza primaria in materia finanziaria e, quindi, la competenza di intervenire legislativamente nelle amministrazioni provinciali e comunali per regolarne l'andamento economico e finanziario; se siffatta possibilità appare ragionevole e fondata per quegli statuti che prevedono l'integrazione da parte della regione, altrettanto non si può, in modo assoluto, dire per la Sardegna, che non ha quella competenza e il cui statuto non prevede l'obbligo della integrazione da parte dell'amministrazione regionale.

Bisogna essere giusti, restare ancorati agli statuti e alla loro esatta interpretazione, dare a ciascuno quel che dev'essere dato senza resistenze e lungaggini burocratiche e soprattutto con criterio stabile e univoco aderente allo stato delle cose, e non affidarsi all'instabile volontà dei ministeri.

* * *

In merito al *numero 2°*, che riflette le condizioni speciali di Messina e Reggio Calabria, si rende necessario un intervento diretto per accelerare, in considerazione del tempo ormai trascorso e della gravità della situazione finanziaria di detti comuni, l'ulteriore corso del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nell'adunanza del 5 giugno scorso, contenente provvidenze in favore dei comuni stessi, per porli in grado di far fronte alle particolari esigenze derivanti dal disastro tellurico del 1908.

* * *

Per quanto riguarda il *numero 3°*, e cioè i comuni di Roma e Napoli, occorrerebbe, sempre con intervento diretto, che i disegni di legge approvati nella riunione del 18 marzo 1952, su proposta del Ministro del bilancio, dal Consiglio dei Ministri, concernenti provvidenze a favore della città di Roma e di Napoli venissero sottoposti d'urgenza all'esame del Parlamento.

Il bilancio 1952 del comune di Roma, presentò, nello schema predisposto, un disavanzo economico di circa 18 miliardi e il bilancio di Napoli, approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale nell'adunanza del 9 agosto scorso, ha un fabbisogno di 8.300 milioni.

Circa i particolari oneri che gravano sul bilancio di Roma, per la sua funzione di capitale augusta dello Stato italiano e di augusto centro della cattolicità, è superfluo soffermarsi.

Sulla crisi permanente della città di Napoli la quale, su oltre un milione di abitanti, soltanto 270.000, secondo i dati dell'ultimo censimento, sono addetti ad una qualsiasi attività economica, sono stati fatti studi che risalgono alla unificazione del Paese.

In tali studi è stato sempre riconosciuto che la limitata capacità contributiva della popolazione di una città sprovvista di retroterra agricolo, povera di industrie e di traffici, non può reggere il peso di un bilancio anemico di entrate ed inflazionato di spese.

Questi dati sommari per Roma e Napoli indicano e postulano l'urgenza dell'intervento governativo, non nella forma del provvedimento di contingenza, ma come rimedio definitivo per il riassetto dei rispettivi bilanci.

7. — COMUNI SOPPRESSI DAL FASCISMO

Una questione che ha avuto vasta eco alla Camera e alla I Commissione, a varie riprese e fin dall'inizio della legislatura, è la ricostituzione dei comuni soppressi durante il regime fascista.

La situazione di fatto rispetto allo scorso esercizio non presenta variazioni. Sui singoli provvedimenti relativi alle singole proposte di iniziativa parlamentare i punti di vista dei due rami del Parlamento sono rimasti sostanzialmente antitetici, sicché la I Commissione della Camera non ha più proceduto all'esame di numerose proposte da tempo avanzate, perché il Senato non ha più provveduto a deliberare sulle proposte che da tempo avevano ottenuto il voto favorevole della Camera.

Una soluzione prossima si avrà con la chiamata, all'esame dell'Assemblea, della proposta di legge Rosati, approvata dal Senato e che, già discussa in sede referente dalla I Commissione, trovasi in stato di relazione.

Qualunque sia la decisione, essa si impone per togliere molti comuni da uno stato di anormalità nocivo alla pubblica amministrazione. Una decisione è tanto più urgente se si tiene conto che la mancata decisione in materia ha portato alla sospensione delle elezioni comunali del 1951 in 66 comuni.

Per l'esattezza, le proposte giacenti presso l'altro ramo del Parlamento dopo l'approvazione della Camera sono 49, mentre altre 75 proposte di iniziativa parlamentare attendono ancora di essere esaminate da questo ramo del Parlamento.

8. — STATO GENERICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI

Si ritiene opportuno, ed anzi necessario, esprimere l'intendimento della I Commissione, che è da ritenere sia intendimento preciso della Camera prima del suo naturale scioglimento, di condurre in porto il provvedimento legislativo riguardante lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, alla intelligenza, diligenza e preparazione dei quali, tanto deve il funzionamento e lo sviluppo degli Enti locali.

Non rientra nel temperamento delle persone serie ricorrere al paradosso ed alle frasi roboanti, ma si può, qui, con saggia valutazione, asserire che l'attuale stato giuridico ed economico dei segretari comunali è mortificante e ingiusto.

Spetta alla sensibilità del legislatore fare uscire dallo stato di minorità questa categoria, assicurando ad essa una carriera conforme a quella prevista per gli impiegati di Stato, ai quali, peraltro, i segretari comunali sono finora lontanamente equiparati.

Un apposito comitato, scelto in seno alla prima Commissione, lavora alacramente a risolvere la questione, ed è da auspicare che le legittime aspettative dei funzionari interessati siano, per quanto possibile, quanto prima sodisfatte.

9. — ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La vostra I Commissione deve rilevare che la non ancora avvenuta approvazione del disegno di legge governativo relativo all'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri toglie la possibilità alla Commissione stessa, che pure ha una competenza specifica in proposito, e al Parlamento, di portare la sua indagine e di vagliare le spese relative e la politica afferenti a materie di rilevante importanza costituzionale e amministrativa. L'importanza della legge che disciplina l'organizzazione della Presidenza deriva dal fatto che, prevedendo essa legge un bilancio proprio, individuato e separato, relativo alla funzionalità di detta Presidenza, si dà ai due rami del Parlamento la possibilità tecnica e politica di esplicare la loro primigenia attività di controllo su settori e affari essenziali dell'Amministrazione dello Stato, meglio di quanto avvenga finora, che siffatte attività sono contemplate nel bilancio del Tesoro.

È da augurarsi che detto disegno di legge diventi presto, pur con le opportune modificazioni, legge dello Stato.

È tuttavia da rilevare, in proposito, che la vostra I Commissione sta esaminando attualmente il relativo disegno governativo, che oltre a sodisfare la rilevata necessità, costituisce un'applicazione, coerente e logica, dell'articolo 95 della Costituzione.

10. — SERVIZIO ANTINCENDI

Il bilancio di previsione della Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno finanziario 1952 presenta un complesso di entrate di lire 6.281 milioni e di uscite per complessive lire 6.324 milioni.

Nel bilancio è data ampia dimostrazione delle necessità dell'Amministrazione antincendi, ma non tutte sono state adeguatamente rappresentate, perché allo scopo di conseguire il pareggio, non è stata stanziata alcuna somma per acquisto di materiali, né per la rinnovazione ordinaria né per il completamento delle dotazioni esistenti, al cui scopo l'Amministrazione fa giusto assegnamento sul fondo straordinario di lire 1.500 milioni previsto dal progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati fin dall'11 luglio 1951 e tutt'ora all'esame del Senato.

Le gravi alluvioni che nei recentissimi tempi hanno gettato la desolazione in tante parti del Paese, ed i cui disastrosi effetti stanno a dimostrare quanto necessaria sia una idonea attrezzatura di soccorso ed una efficiente organizzazione dei servizi antincendi, e richiedono una sollecita approvazione della legge sulla « Difesa civile » già approvata da questa Camera e che porrà il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in condizioni di potere, con maggiore efficienza, affrontare le situazioni più gravi.

Da più parti d'Italia pervengono lamentele sulla eccessiva incidenza della spesa per il

funzionamento dei servizi antincendi sulle stremate finanze comunali, ma, allo stato attuale della legislazione, l'Amministrazione antincendi non può contare che sui contributi comunali.

Rispondendo al Senato, l'onorevole Ministro ha affermato il suo personale favore al progetto di statizzazione del Corpo dei vigili del fuoco, il che consentirà la riduzione alla metà degli oneri a carico dei comuni, con l'assunzione da parte dell'Erario di una considerevole parte della spesa per il servizio antincendi.

Poiché non v'ha dubbio che, specie dopo che sarà attuata la legge sulla « Difesa civile » il Corpo nazionale dei vigili del fuoco verrà ad assumere, nel quadro della protezione passiva del territorio, una sua concreta configurazione di ente statale, è da auspicare che possano essere reperiti da parte del Tesoro i fondi occorrenti per l'attuazione della proposta riforma, fondi il cui importo non potrà superare i 4 miliardi.

11. — ARCHIVI DI STATO

Le spese per i servizi degli Archivi di Stato negli ultimi quattro anni si sono quintuplicate. Infatti, nell'esercizio 1949-50 a quello 1952-53, si hanno rispettivamente i seguenti stanziamenti complessivi: lire 10.500.000; lire 11.500.000; lire 38.000.000; lire 53.500.000. Tali progressivi aumenti costituiscono una chiara testimonianza dell'importanza che il Governo riconosce alle funzioni assegnate agli Archivi di Stato, custodi di ingente patrimonio di rilevante interesse storico.

Le maggiori assegnazioni richieste per l'esercizio finanziario 1952-53 hanno il fine precipuo di conferire un più ampio sviluppo a talune attività in corso, in particolare ai seguenti settori:

1°) pubblicazione di inventari di fondi archivistici;

2°) riproduzione microfotografica e relative attrezzature;

3°) vigilanza ed ispezioni agli archivi di Enti pubblici;

4°) preparazione professionale del personale.

Nella collezione di inventari archivistici vengono impiegati i più importanti fondi. Tali pubblicazioni riscuotono unanimi consensi e destano il più vivo interesse nell'ambiente culturale italiano e straniero. Nel 1951 sono stati pubblicati sette volumi, altri sono in avanzato corso di stampa e di preparazione.

Nel settore dei microfilm si è dato inizio, a titolo sperimentale, ad un primo centro di riproduzione microfilmistica presso l'Archivio di Stato di Roma, previa minuziosa indagine sullo stato effettivo della tecnica italiana e straniera dei mezzi di riproduzione. Analoghi lavori sono per essere estesi ai maggiori archivi.

Per quanto attiene alla vigilanza degli archivi degli Enti pubblici è da porre in rilievo l'opportunità di una tempestiva, efficace azione di intervento al fine di tutelare quel patrimonio archivistico, eliminando spesso uno stato di progressivo deterioramento e pericolo di dispersione, cui le carte di detti enti sono soggette per un concorso di molteplici, sfavorevoli circostanze.

Per assicurare una migliore utilizzazione del personale, si è sentita la necessità di curarne in particolare la preparazione professionale. A tale scopo è stato svolto, in via di esperimento, un « corso speciale » per archivisti-paleografi presso l'Università degli studi di Roma, al quale hanno partecipato venti archivisti di Stato. I notevoli risultati ottenuti e le esperienze del primo anno consentiranno nel futuro il perfezionamento e l'estensione dell'iniziativa purché non manchino adeguati mezzi finanziari.

Altro urgente problema attende una sollecita risoluzione: la necessità impellente di dare una nuova sede all'Archivio centrale dello Stato.

Come è noto il materiale di detto Istituto è custodito in quattro diversi edifici (Sapienza Campo Marzio, San Michele, Gonfalone) unitamente a quello dell'Archivio di Stato di Roma. Occorre tener presente che, sui complessivi 62.000 metri lineari di scaffalature, soltanto 19.000 metri contengono materiale dell'Archivio centrale, mentre ingenti quantitativi di atti sono accatastati specialmente nei Ministeri, in attesa di poter essere versati all'Archivio centrale, che non può riceverli per assoluta mancanza di spazio, non avendo ancora una propria sede. Tra le varie soluzioni prospettate, la più adeguata ai bisogni presenti e futuri dell'Istituto è quella di usare un edificio, detto delle Corporazioni, nella zona dell'E. U. R., edificio che offre la possibilità di graduali sviluppi nel tempo.

Date le possibilità attuali molto, veramente molto si sta facendo. Ma questa constatazione non ci esime dall'auspicare che il problema degli archivi di Stato, per la sua

superiore importanza, e conforme ai desideri espressi anche dal Parlamento, venga risolutamente affrontato nella sua completezza, e cioè nei suoi varî elementi di struttura tecnica e di personale, che, adeguato nel numero e nella qualità, deve avere una sistemazione consona all'alta importanza dell'attività e dei fini da conseguire.

In proposito il 13 luglio 1952 è stata presentato dal Governo un disegno di legge – portante il n. 2834 – intitolato « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli archivi di Stato ».

Il disegno di legge contiene importanti innovazioni che risolvono, eliminandoli, gli attuali inconvenienti nella struttura e nella funzionalità degli archivi di Stato.

12. — SITUAZIONE DEL PERSONALE DEGLI INTERNI.

Qualè la situazione numerica del personale e in che rapporto tale situazione si trova in confronto della situazione e spese generali di tutta l'Amministrazione dello Stato ?

I posti coperti al 1° ottobre 1951 risultano, fra funzionari, impiegati d'ordine e subalterni civili, in numero di 9.759 di fronte ai 10.286 previsti dalle tabelle organiche, con una differenza in meno, quindi, di 527 posti in complesso; tale differenza in meno si riscontra in tutti i settori del personale (Affari di culto, Archivi di Stato, pubblica sicurezza, servizi tecnici, elettrici, antincendi) tranne che nel settore dell'Amministrazione civile, dove invece si rileva una lieve differenza in più, di 67 unità, che porta quindi a 594 la differenza effettiva in meno per tutti gli altri settori sopra indicati.

La percentuale della spesa per il personale è, nel complesso, del 56 per cento circa, mentre quella per i servizi è del 44 per cento circa.

Relativamente al totale della spesa dell'Amministrazione statale, si hanno per gli anni dal 1949 ad oggi i seguenti raffronti, in cifre arrotondate:

ESERCIZIO	Totale generale spese effettive dello Stato (miliardi)	Totale spese effettive Ministero dell'interno (miliardi)	Percentuale
1949-50	1.396	91	6,51 %
1950-51	1.396	92	6,59 %
1951-52	1.824	111	6,10 %
1952-53	2.132	112	5,30 %

È da notare una proporzionale progressiva di spesa, che potrà tradursi in aumento, nell'avvenire, di quei capitoli per i quali abbiamo chiesto un incremento nel corso di questa relazione.

13. — CONCLUSIONE

Con le osservazioni fatte, i suggerimenti dati, i voti espressi nel corso di questa relazione, vi invitiamo, onorevoli colleghi, ad approvare lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1952-53, insieme agli allegati, suballegati, appendici ed agli otto articoli del disegno di legge.

SAILIS, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono descritti nell'elenco n. 2, annesso alla appendice n. 1 della presente legge.

ART. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1952-53, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fon-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

do di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

ART. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla concontabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto regio de-

ART. 5.

Identico.

creto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

ART. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-53, la spesa straordinaria di lire 10 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 7.

È autorizzata, per l'esercizio 1952-53, la iscrizione della somma di lire 500.000 per provvedere alle spese pel funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

ART. 8.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1952-1953, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.